

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
A.R.C.S. MANTIGNANA

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 17, si è tenuta, in Seconda Convocazione, essendo la Prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci dell'Associazione "A.R.C.S. MANTIGNANA".

Ai sensi dell'art 12 dello Statuto vigente i soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Berta Andrea, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Paoloni Francesco quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente evidenzia come, nell'ambito delle prerogative assegnate dagli artt. 11-13 dello Statuto vigente, abbia provveduto agli adempimenti relativi alla convocazione della predetta Assemblea

Di seguito, lo stesso, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, ovvero (ai sensi dell'art 14 dello Statuto) 16 soci su un totale di 279 soci dichiara che l'assemblea stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Modifica Statutaria di adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e al D. Lgs. 36/2021**
- 2) Conferimento al rappresentante legale di delega con tutti gli opportuni e più ampi poteri per richiedere la qualifica di Ente del Terzo Settore per il tramite di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore**

Parte Ordinaria

- 3) Comunicazioni del Presidente**
- 4) Bilancio anno sociale 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 5) Linee generali del programma di attività per l'anno sociale 2024**
- 6) Varie ed eventuali.**

Circa il punto 1 previsto dall'O.d.G. – Modifica Statutaria di adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e al D. Lgs. 36/2021

Il Presidente dell'Assemblea sig. Berta Andrea illustra ai soci le ragioni per cui dal Consiglio Direttivo è stata valuta la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione onde da un lato acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017) e dall'altro adeguarsi a quanto richiesto dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del testo del nuovo Statuto associativo (riportato, con la lettera A, e quale parte integrante dello stesso, in allegato al presente verbale) soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 e dell'art 82 del D Lgs. 117/2017. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;
- 2) Iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo

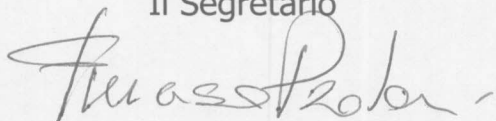
Settore (di cui all'art 45 del D Lgs. 117/2017) – sez Associazione di Promozione Sociale –;

- 3) trasmissione del verbale assembleare e dello statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

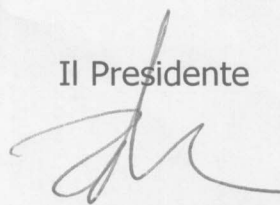
Considerato il fine della modifica, l'Assemblea, sempre in maniera unanime, delega il Consiglio Direttivo a, se si rendesse necessario, apportare al presente Statuto le modifiche dirette ad accogliere le eventuali specifiche richieste avanzate dall'Ufficio Regionale del RUNTS ovvero all'organismo sportivo affiliante ai fini della richiamata iscrizione nel RUNTS e dell'aggiornamento sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; dando fin da ora per rato il suo operato

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

A.R.C.S. MANTIGNANA DI PROMOZIONE SOCIALE

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. 22 MAR 2024
al N. 440/53

PREMESSA

1. È costituita l'Associazione "Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mantignana Associazione di Promozione Sociale ASD", in breve "ARCS Mantignana APS ASD", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione "Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mantignana Associazione di Promozione Sociale ASD", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione "Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mantignana Associazione di Promozione Sociale ASD" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

ART. 1) DENOMNAZIONE SOCIALE

- 1.1. L'Associazione assume la denominazione di "Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mantignana Associazione di Promozione Sociale ASD", in breve "ARCS Mantignana APS ASD" "(d'ora in avanti detta anche Associazione)
- 1.2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
- 1.3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2) SCOPI E ATTIVITA'

- 2.1 L'Associazione "Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Mantignana Associazione di Promozione Sociale ASD" non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a)** promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocazione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- b)** promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c)** promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d)** promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- e)** promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- f)** si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- g)** sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
- h)** promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

2.3 Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Calcio, Futsal (calcio da sala - calcio a 5), Stecca, Raffa, Biliardo Sportivo.

2.4 In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì

operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2.5 L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

2.6 A titolo non esaustivo, nei settori di interesse generale sopra individuati, l'associazione:

- a) Promuove, organizza e pone in essere attività sportive culturali, musicali, turistiche atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché rappresentare opportunità di svago e socialità per i soci e i terzi;
- b) contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei soci e della comunità di appartenenza anche attraverso la costituzione e la gestione di un luogo d'incontro fra gli associati, a scopo ricreativo, sociale e culturale;
- c) organizza e propone attività, iniziative e progetti in collaborazione o collegamento con il movimento associativo locale, gli enti locali, le rappresentanze e le strutture sindacali e le altre forze sociali di ogni altro organismo;
- d) promuove e organizza attività di animazione e aggregazione rivolta ai ragazzi, anche attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di eventi ed attività sportive e

formative;

- e) organizza convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione, ecc, riguardanti i settori di interesse generale sopra definiti;
- f) propone, organizza e gestisce ogni altra specifica attività, iniziativa e progetto diretta al raggiungimento delle finalità istituzionali e rientranti nei settori di interesse generale individuati

2.7 In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117.

2.8 L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2.9 L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3) DURATA E SEDE

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

3.2 L'Associazione ha sede legale a Mantignana in via Michelangelo n. 29, nel Comune di Corciano

3.3 Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

- 4.1 Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 4.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- 4.3 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
- 4.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 4.5 In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
- 4.6 L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 4.7 L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.
- 5.2 In particolare, gli associati hanno il diritto di:
- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione.

6.2 L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

6.3 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

6.4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6.5 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7) ORGANI SOCIALI

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di controllo

7.2 I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

7.3 Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8) L'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente

Statuto.

- 8.2 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 8.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 8.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 8.6 Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 8.7 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 8.8 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 8.9 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

8.10 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi

ART. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

ART. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

10.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

10.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

11.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza e dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

ART. 12) L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Consiglio Direttivo)

- 12.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
- 12.2 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 9 (nove) e 19 (diciannove), incluso il Presidente e Vicepresidente.
- 12.3 L'Organo di amministrazione dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.
- 12.4 L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- a) amministra l'Associazione, b) attua le deliberazioni dell'assemblea, c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative, f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
- 12.5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. Anche il Vice Presidente, così come l'eventuale Segretario e Tesoriere sono nominati dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti- Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate.
- 12.6 Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 12.7 L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

- 12.8 La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
- 12.9 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 12.10 Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 12.11 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 13) IL PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 13.2 Il Presidente: a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione; b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione; c) convoca e presiede l'Assemblea
- 13.3 Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
- 13.4 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, ovvero per tre esercizi sociali e non può svolgere più di tre mandati consecutivi. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 13.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

13.6 Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 14) L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

14.2 L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

14.3 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

15.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo

ART. 16) LIBRI SOCIALI

16.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di

amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

16.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 17) PATRIMONIO

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

17.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

18.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART.19) RISORSE ECONOMICHE

19.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative

ART. 20) BILANCIO DI ESERCIZIO

20.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

20.2 Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

20.3 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

20.4 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 21) BILANCIO SOCIALE

21.1 Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 22) CONVENZIONI

22.1 Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO

23.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

23.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

23.3 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

24.1 In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

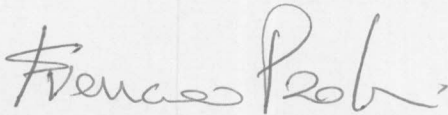
117.

- 24.2 In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 24.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 25) DISPOSIZIONI FINALI

- 25.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile

II SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

